

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

S. con l'Avv.to

nei confronti di

con gli

Avv.ti

- causa discussa e decisa all'udienza del 30/1/2019 sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.

MOTIVAZIONE

ha convenuto in giudizio

lamentando la usurarietà del mutuo fondiario acceso in data rep.
n. Notaio e la applicazione
di interessi anatocistici quale conseguenza del piano di ammortamento c.d.
"alla francese"; nonché, con riferimento al conto corrente n. , la

usurarietà degli interessi e l'illegittimo addebito di costi e spese non pattuiti; e avanzando le conseguenti domande di accertamento e restitutorie.

La banca convenuta, quanto alle domande aventi ad oggetto il conto corrente, ha eccepito la prescrizione e ha chiesto respingersi le domande attoree perché infondate.

E' stata espletata C.T.U. contabile; le parti hanno poi precisato le conclusioni come da verbale.

Ciò premesso, va escluso di poter accogliere le domande circa il mutuo.

Parte attrice fonda la denuncia di usurarietà sulla tesi per cui la normativa sull'usura troverebbe applicazione anche con riguardo all'interesse di mora; tesi che non si ritiene di condividere, pur prendendo atto di quanto sostenuto dalla recente ordinanza della Cassazione n. 27442/2018.

La normativa antiusura trova applicazione esclusivamente in relazione ad interessi che abbiano natura di corrispettivo; non invece ad oneri previsti solo in caso di inadempimento, come gli interessi di mora.

L'art. 644 cod. pen. parla di interessi dati o promessi "*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*"; e al quarto comma, nello specificare le voci di cui si deve tener conto nel determinare il tasso usurario, l'espressione "*a qualsiasi titolo*" è evidentemente riferita a "*remunerazioni*"; ciò che il legislatore intende sanzionare è quindi il corrispettivo usurario, con cui nulla ha a che fare la funzione di preventiva liquidazione del danno da ritardo nel pagamento, assolta dalla pattuizione di un interesse di mora.

Una tale interpretazione, basata sul chiaro dato letterale della norma, non può ritenersi superata dal testo dell'art. 1 comma 1 d.l. 394/2000 – norma volta a superare diversa questione – ove si legge di interessi promessi o

convenuti "a qualunque titolo"; disposizione che non può sostituirsi a quella interpretata la quale, sul punto che qui interessa, è di chiara e immediata comprensione.

La tesi qui proposta è inoltre coerente con la previsione dell'attuale art. 1284 quarto comma cod. civ.; perchè altrimenti si dovrebbe ammettere che l'interesse moratorio possa essere contemporaneamente usurario ai sensi degli artt 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. e anche imposto dall'art. 1284 cod. civ.

Di fatto, poi, il procedimento di rilevazione dei tassi soglia da parte della Banca d'Italia non prevede tra le voci di costo l'interesse di mora.

D'altra parte, il debitore inadempiente è comunque tutelato dall'ordinamento perchè in caso di interesse di mora manifestamente eccessivo può essere azionato il rimedio di cui all'art. 1384 cod. civ.

Se anche si volesse accedere alla diversa tesi propugnata dall'attore, per cui l'usurarietà in caso di superamento del tasso soglia fissato per gli interessi corrispettivi vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori, nel caso di specie la domanda non sarebbe comunque accoglibile perchè la contestazione manca della necessaria precisione: a pagina 2 della citazione si indica un tasso di mora dell'8,361 % che non è chiaro come sia stato calcolato.

E' infondata anche la doglianza avente ad oggetto il fenomeno anatocistico derivante dal piano di ammortamento c.d. alla francese: nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale non vengono applicati interessi anatocistici, perchè gli interessi di ciascun periodo vengono

calcolati sul solo capitale residuo, non vengono poi capitalizzati ma vengono pagati come quota interessi.

Riguardo il conto corrente, dalla verifica contabile espletata dal C.T.U. dr.

- alla cui relazione qui ci si riporta integralmente -
risulta che la banca , alla data dell'ultima contabile prodotta da parte attrice risalente al , ha annotato indebitamente interessi passivi per euro 41.000,50 e commissioni non pattuite per euro 19.649,37; ed ha omesso di annotare euro 1.575,90 per interessi a favore della correntista; con la conclusione che l'esatto saldo del conto, a quella data, non è di "- 23.488,04" come annotato dalla banca, ma di "+ euro 38.737,73" .

Accertata la nullità delle relative clausole, va dunque dichiarato che alla data del 31/5/2015 l'esatto saldo del conto era parti a " + 38.737,73"; non può invece essere pronunciata alcuna pronuncia restitutoria, trattandosi di conto corrente ancora in essere.

Quanto all'anatocismo - premesso che la prassi seguita in passato in tema di anatocismo dalle banche deve ritenersi senz'altro illegittima: v Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004- va considerato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito è stata sempre operata nel caso di specie in assenza di alcuna pattuizione al riguardo; ed è irrilevante che la banca si sia adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché per rendere legittima tale capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica "*in melius*" rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Quanto agli addebiti per commissioni, non risultano validamente pattuite né le commissioni di massimo scoperto, né le commissioni c.d. sostitutive di queste.

Non risulta invece, sulla base dell'indagine condotta dal C.T.U. seguendo le Istruzioni della Banca d'Italia (v Cass. nr. 12965/2016) che siano stati mai applicati interessi oltre il tasso soglia .

Va poi rilevata l'infondatezza della eccezione secondo cui l'indagine contabile espletata dal C.T.U. sarebbe inattendibile quanto al calcolo degli interessi anatocistici mancando gli estratti conto trimestrali.

Il C.T.U. ha infatti chiaramente spiegato che *"... il calcolo dell'anatocismo può essere svolto con ricostruzione analitica giornaliera del conto, utilizzando gli estratti conto scalari e i prospetti bancari di liquidazione degli interessi (elementi per il conteggio delle competenze) , senza necessariamente consultare gli estratti conto trimestrali"* (così a pag. 15 della relazione).

Infine la contestazione circa la illegittima gestione dei "giorni valuta" non viene esaminata perché formulata in modo generico.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste quindi a carico della banca soccombente quanto alle domande di accertamento circa il conto corrente .

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile 3967/2017 RG , ogni diversa eccezione e deduzione respinta, così decide:

1. dichiara la illegittimità – alla data del _____ della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni sostitutive sul conto nr . _____ l accesso da _____

2. accerta che alla data del 31/5/2015 l'esatto saldo del conto nr . _____ l accesso da _____ presso _____ era pari a

“ + 38.737,73”;

3. condanna

_____ alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ ; spese che si liquidano in euro 10.000 per compenso professionale; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge;

4. pone la spesa della CTU a carico di _____

Treviso, 30/1/2019

il giudice



Depositato in cancelleria
Treviso, 30/1/19
Il cancelliere

Il Funzionario
Dott.ssa Serena Baccolini

Il Funzionario
Dott.ssa Serena Baccolini